

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER IL SOCIO NON IMPRENDITORE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

I dividendi percepiti da soci di società di capitali appartengono all'area dei redditi di capitale di cui agli articoli 44 e seguenti del D.P.R. 22/12/1986 n° 917 (Tuir).

La tassazione dei dividendi erogati è diversa a seconda della tipologia di partecipazione/quota detenuta presso la società e ha subito notevoli modifiche tra le quali sono da annoverare quelle introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetta Legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che ha parificato il trattamento delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate.

DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E NON QUALIFICATA

La sussistenza del requisito della qualificazione della quota sociale è riscontrabile, sotto il profilo tributario, dall'articolo 67, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86:

- qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

CRITERIO DI CASSA

La tassazione dei dividendi avviene secondo il criterio di cassa, pertanto, rileva il momento dell'effettiva percezione, indipendentemente dall'eventuale iscrizione in bilancio in un esercizio precedente.

Non assume rilevanza a tal fine, la data nella quale è stata deliberata la distribuzione degli utili.

NOVITA' 2018 TASSAZIONE DIVIDENDI

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo regime dei dividendi, così come riscritto dall'art. 1, comma 999 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha uniformato l'imposizione di utili di natura qualificata con quelli di natura non qualificata delle persone fisiche non imprenditori, con tassazione secca dei dividendi in entrambi i casi al 26%.

Conseguenza di tale situazione è che i dividendi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018 in capo ai soci qualificati e non, persone fisiche, di società di capitali sono tassati in misura secca e definitiva del 26%, con obbligo di trattenuta da parte della società erogante.

NORMATIVA PREVIGENTE

Fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l'imposta del 26%, con obbligo di ritenuta in capo alla società che eroga gli utili, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all'aliquota Ires come di seguito indicato:

- ❖ Le riserve di utili maturate fino al periodo d'imposta 2007, per le quali la società ha pagato l'Ires nella misura del 33%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 40%;
- ❖ Le riserve di utili maturate dal 2008 e fino al periodo d'imposta 2016, per le quali la società ha pagato l'Ires nella misura del 27,50%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%;
- ❖ Le riserve di utili maturate nel periodo d'imposta 2017, per le quali la società ha pagato l'Ires del 24%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

REGIME TRANSITORIO

In base alla disciplina dettata dalla legge di bilancio 2018, per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per cui si continueranno ad applicarsi le regole vigenti in precedenza evidenziate stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.

La previgente tassazione è garantita a condizione che la delibera di distribuzione avvenga non oltre il 31 dicembre 2022, poiché a partire da quel momento anche per le eventuali riserve residue, al 31.12.2017, si deve applicare la nuova tassazione del 26% in capo ai soci qualificati.

PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE RISERVE

E' bene altresì osservare che per le delibere eseguite fino al 31 dicembre 2022 resta ferma anche la presunzione secondo cui devono essere distribuite per prime le riserve che si sono formate per prime (fino al 2007), e così via fino a quelle formatesi fino al 2017. Si ritiene che tale presunzione operi anche in relazione alle riserve che si formeranno a partire dal 2018, e per le quali si rende applicabile la nuova tassazione secca del 26%, le quali saranno distribuibili solamente a partire dal momento in cui saranno terminate quelle vecchie. In altre parole, sarà sempre necessario prima smaltire le riserve precedenti al 2018 e solo successivamente distribuire quelle maturate a partire dal 2018. Tale presunzione non opera invece per eventuali coperture di perdite, nel qual caso la società è libera di utilizzare le riserve a prescindere dall'anno di formazione, ben potendo quindi utilizzare per prime anche quelle che si formeranno dal 2018 e tenere nel proprio patrimonio quelle maturate negli anni precedenti, conservando la precedente tassazione in capo al socio qualificato per le delibere fino al 31 dicembre 2022.

Infine si precisa che nessuna modifica è stata apportata alla norma contenuta nell'articolo 47 del Tuir, secondo cui in presenza di riserve di capitali e riserve di utili si considerano distribuite per prime queste ultime.

REGISTRAZIONE VERBALE DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

La distribuzione degli utili nelle società di capitale trova il suo riferimento normativo principale nel codice civile, agli articoli 2262, 2328, 2350, 2364 e 2433.

Gli utili prodotti dalle Srl possono essere distribuiti ai soci sotto forma di dividendi ovvero essere accantonati a riserve, obbligatorie o facoltative.

Nel caso di distribuzione dei dividendi nelle società di capitali, la decisione di distribuire l'utile di esercizio (o le riserve disponibili) deve essere presa dall'assemblea della società, al momento dell'approvazione del bilancio ovvero in un momento successivo.

Il verbale di assemblea in cui si delibera la distribuzione degli utili, così come previsto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 29/05/2013, deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell'imposta di registro nella misura fissa pari ad € 200,00. Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso nonché ricevuta del versamento di cui sopra.

In sintesi i passi da seguire sono i seguenti:

- Trascrivere il verbale di deliberazione di distribuzione degli utili nel libro verbali assemblee della società;
- Predisporre due copie del verbale in bollo, firmate in originale e applicare una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe;
- Effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di € 200,00 tramite mod. F23 utilizzando il codice tributo 109T e causale RP (anno di delibera);
- Entro 20 giorni dalla data di approvazione di distribuzione degli utili il verbale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, mediante predisposizione del mod. 69.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NUOVI OBBLIGHI PER LE SOCIETA' CHE DISTRIBUISCONO DIVIDENTI MATURATI NEL 2018

La società erogante è obbligata al versamento della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sull'intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d'acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770.

Il versamento della ritenuta in capo alla società va effettuato entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui è stato effettuato il relativo pagamento del dividendo, secondo quindi il principio di cassa, ovvero in relazione non alla delibera ma all'effettivo pagamento.

- 16/4 per il 1° trimestre;
- 16/7 per il 2° trimestre;
- 16/10 per il 3° trimestre;
- 16/01 per il 4° trimestre.

Il modello F24 deve essere pagato con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il **codice tributo 1035** (sezione Erario) e come periodo di riferimento, l'ultimo mese del trimestre.

Qui di seguito una tabella riassuntiva in merito alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche, in base al periodo di maturazione dell'utile distribuito.

TASSAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' RESIDENTI IL ITALIA

Personе fisiche non imprenditori	Utili formatisi fino al 31/12/2007 (delibera entro il 31/12/2022)	Utili formatisi dall'01/01/2008 e fino al 31/12/2016 (delibera entro il 31/12/2022)	Utili formatisi dall'01/01/2017 e fino al 31/12/2017 (delibera entro il 31/12/2022)	Utili formatisi dall'01/01/2018 e utili pregressi con delibera post 31/12/2022
Partecipazioni non qualificate	Imposta sostitutiva del 26% sul 100% del dividendo percepito	Imposta sostitutiva del 26% sul 100% del dividendo percepito	Imposta sostitutiva del 26% sul 100% del dividendo percepito	Imposta sostitutiva del 26% sul 100% del dividendo percepito
Partecipazioni qualificate	Imponibili nel limite del 40% del dividendo percepito	Imponibili nel limite del 49,72% del dividendo percepito	Imponibili nel limite del 58,14% del dividendo percepito	

Bitonto, 1 luglio 2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it